

Fatto Diritto P.Q.M.

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Antonio LA TORRE Primo Presidente Agg.to

Dott. Antonio SENSALE Presidente di Sezione

Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere

Dott. Rafaele CORONA Rel. Consigliere

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere

Dott. Paolo VITTORIA Consigliere

Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere

Dott. Michele VARRONE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ARCANGELI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TOSCONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

Contro

AMATORE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio degli Avvocati ALBERTO DENTE, ANGELO ROSATI, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 3101/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/10/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;

uditi gli Avvocati Antonio TOSCONI, per il ricorrente, Angelo ROSATI, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione 30 giugno 1989, Salvatore Amatore convenne, davanti al Tribunale di Roma, Tommaso Arcangeli ed Ettore Leopardi.

Premesso di essere proprietario di un appartamento in Roma, via Cherubini 4, palazzina C, espose che il convenuto Arcangeli, conduttore dei locali sottostanti adibiti ad autorimessa, appartenenti in proprietà ad Ettore Leopardi, con l'attività svolta e, in particolare, con la prova dei motori all'interno dell'**officina**, produceva **immissioni** di **rumore** intollerabili. Domandò l'accertamento della illiceità delle **immissioni** e la condanna del conduttore Arcangeli ad astenersi dalla prova dei motori all'interno dell'**officina**, ad eliminare le molestie mediante ogni opportuna ed idonea opera o strumento e, ove possibile e necessario, attraverso la modifica dei luoghi, nonché al risarcimento del danno, in solido con il proprietario Leopardi.

I convenuti Tommaso Arcangeli e Ettore Leopardi si costituirono e chiesero il rigetto delle avverse istanze.

Con sentenza 30 maggio - 11 giugno 1994, il Tribunale di Roma condannò Tommaso Arcangeli ad astenersi dall'effettuare la prova dei motori all'interno dell'**officina**, nonché al risarcimento del danno, liquidato in lire 5.000.000; respinse le domande proposte dall'attore nei confronti del proprietario Ettore Leopardi, non essendo configurabile nei suoi confronti alcuna responsabilità per il comportamento del conduttore.

Pronunziando sulla impugnazione principale proposta da Tommaso Arcangeli e sull'impugnazione incidentale formulata da Salvatore Amatore, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24 maggio - 2 ottobre 1996, respinse l'appello principale e accogliendo quello incidentale, condannò Arcangeli, per ridurre le **immissioni** di **rumore**, ad eseguire a sue spese opere di insonorizzazione del locale e ad apporre porte vetrate ai vani di ingresso, atte a ridurre le **immissioni** rumorose, nonché a rifondere le spese per la consulenza tecnica e quelle processuali.

Ricorre per cassazione con cinque motivi Tommaso Arcangeli; resiste con controricorso Salvatore Amatore.

Motivi della decisione

1. - A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce: 1.1 Difetto di giurisdizione.

Poiché in corso di causa gli era stata rinnovata la licenza e presupponendo tale fatto che l'USL non avesse riscontrato anomalie, né imposto opere o vincoli, il giudice ordinario non avrebbe potuto imporre l'esecuzione di opere, come quelle alle quali il ricorrente è stato condannato; la cui imposizione appartiene alla competenza dell'autorità amministrativa. Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione, per avere il giudice civile invaso la competenza riservata al giudice amministrativo.

1.2 Violazione [dell'art. 331 cod. proc. civ.](#) Nullità per mancata integrazione in appello del contraddittorio con il sig. Ettore Leopardi, proprietario dei locali dove è sita l'**officina** del ricorrente. Conseguente nullità della sentenza d'appello.

La Corte d'Appello ha negato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Ettore Leopardi, proprietario del locale, sull'erroneo presupposto che si trattava di azione di responsabilità aquiliana ascrivibile al solo conduttore, mentre l'azione era stata proposta ex [art. 844 cod. civ.](#) e le opere di insonorizzazione del locale, imposte dalla Corte, erano da assimilarsi a quelle di straordinaria manutenzione e come tali di competenza del proprietario, il quale avrebbe dovuto essere contraddittore necessario anche nel giudizio di appello, così come era stato convenuto nel giudizio di primo grado.

1.3 Violazione [dell'art. 345 cod. proc. civ.](#) Conseguente nullità della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello aveva accolto una domanda nuova costituita dalla richiesta, formulata dall'appellato incidentale nelle conclusioni in sede di gravame, concernente la insonorizzazione a. sue spese del locale **officina**. Era errata la motivazione della Corte, che l'aveva ritenuta esplicazione di quanto richiesto in primo grado.

1.4 Palese violazione e/o comunque falsa applicazione in tema di onere probatorio [dell'art. 2697 cod. civ.](#), che ha dato luogo ad una palese violazione e/o falsa applicazione [dell'art. 844 cod. civ.](#)

anche nei termini di preuso, ad un totale travisamento dei fatti, nonché ad una ingiustificata condanna del ricorrente al risarcimento di un inesistente danno definito biologico".

a) Il giudice del merito non aveva ammesso il ricorrente a provare le proprie eccezioni, mentre aveva ritenuto provati fatti inesistenti in ordine all'esistenza ed al reiterarsi delle **immissioni**.

b) Il giudice del merito aveva preso in considerazione le lamentele della controparte inserite in un verbale condominiale, ma non aveva fatto altrettanto per le dichiarazioni di alcuni condomini, che non avevano riscontrato danno dai fastidi lamentati dall'Amatore e non aveva ammesso prova testimoniale sugli stessi fatti.

c) Il giudice del merito aveva negato il "preuso" della sua attività artigianale di **meccanico** rispetto alla utilizzazione abitativa e non si era posto in alcun modo il problema della prevalenza o, quanto meno, del temperamento delle esigenze produttive con le ragioni della proprietà.

d) Era errato il sistema seguito dal Consulente per operare gli accertamenti di natura tecnica relativi alle **immissioni** rumorose (prova dei motori).

e) Il ricorrente, in quanto conduttore, non poteva eseguire le opere richieste, in quanto le stesse costituirebbero lavori di straordinaria manutenzione e riparazione e, pertanto, incumbenti, solo al locatore proprietario.

1.5 Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in tema di condanna al risarcimento per danno biologico e alla liquidazione equitativa con violazione o falsa applicazione [dell'art. 114 cod. proc. civ.](#) e [dell'art. 1226 cod. civ.](#)

Agli atti non esisteva prova alcuna né in merito all'inquinamento, né sul nesso di causalità, né sul danno alla salute. Conseguentemente, il giudice del merito non avrebbe dovuto far luogo in via equitativa ad alcuna condanna per risarcimento di un danno inesistente o comunque non provato, né alla sua liquidazione in via equitativa, sia perché trattavasi di diritti indisponibili e nessuna delle parti ne aveva fatto richiesta, sia perché il difensore dell'attore era privo di mandato speciale.

II

2.1 Storicamente, [l'art. 844 cod. civ.](#) nasce come norma diretta a disciplinare la proprietà e, precisamente, i limiti reciproci nei modi di utilizzazione dei fondi. Stando alla decisione della Corte Costituzionale pronunciata negli anni settanta, la tutela dalle **immissioni** intollerabili provenienti

dal fondo vicino viene delimitata ai pregiudizi recati alla proprietà. [L'art. 844 cod. civ.](#), invero, "mira a risolvere il conflitto tra proprietari dei fondi vicini per le influenze negative delle attività svolte con riguardo esclusivo al diritto di proprietà; pertanto, non contempla le **immissioni**, che rechino pregiudizio alla salute umana o all'integrità dell'ambiente naturale, alla cui tutela presiedono altre norme" (Corte Cost., 23 luglio 1974, n. 247)

Siffatta interpretazione, tuttavia, appare inadeguata a risolvere i conflitti di interessi nel campo delle **immissioni** rumorose e la portata dell'art. 844 cit. viene rimessa in discussione.

Talora si afferma che - quando le **immissioni** provocano la lesione del diritto alla salute ed alla tranquillità e del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno di una casa di abitazione - si può applicare [l'art. 844 cod. civ.](#), senza i previsti criteri di temperamento, e conseguire così la inibitoria (Cass., Sez. II, 30 luglio 1984, n. 4523). Altre volte si sostiene che [dall'art. 844 cod. civ.](#) esulano i diritti personali, ragion per cui per la tutela del diritto alla salute leso dalle **immissioni** non tollerabili occorre riferirsi [all'art. 32 Cost.](#), in relazione alle disposizioni dettate dagli [artt. 2052 e 2058 cod. civ.](#) (Cass., Sez. Un, 19 luglio 1985, n. 4263). 2.2 L'esigenza di concedere una tutela più ampia contro i pregiudizi connessi con la proprietà, che in qualche modo compromettono i valori costituzionalmente tutelati, giustifica la proposizione dell'azione per impedire le **immissioni** contro i fatti illeciti (consistenti nelle esalazioni insalubri o pericolose) lesivi del diritto alla salute (Cass., Sez. Un., 19 luglio 1985, n. 4263), in quanto [l'art. 2059 cod. civ.](#), che attiene esclusivamente ai, danni morali, non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, in sé considerato: il cosiddetto diritto "vivente" individua [nell'art. 2043 cod. civ.](#), in relazione [all'art. 32 Cost.](#), la disposizione che permette la risarcibilità in ogni caso di tale pregiudizio (Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184).

L'immissione di **rumore** nell'abitazione priva il proprietario (o il titolare) della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete. La tutela di questo interesse non si esaurisce con la tutela del profilo oggettivo della proprietà, in quanto il godimento delle cose implica, in fatto, il rapporto tra la persona e la cosa. Nel godimento, invero, si riscontra un momento soggettivo, rappresentato dalle condizioni del titolare, che indubbiamente è rilevante per il diritto.

Nella deduzione della proprietà come interesse leso dalle **immissioni** rumorose si valorizzano i momenti soggettivi, nel senso che l'alterazione delle modalità di uso del bene, che incide sulle condizioni personali del proprietario, comporta una diminuzione del diritto dominicale: quindi, il disagio personale del titolare si considera come una oggettiva privazione della facoltà d'uso.

2.3 A conclusione del dibattito, può ritenersi consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l'azione ex [art. 844 cod. civ.](#) e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo stesso tempo - ciò che maggiormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del concorso delle due azioni.

L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di **immissioni** rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle **immissioni** ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass. , Sez. II, 4 agosto 1995, n. 8602).

Nondimeno, l'azione inibitoria ex [art. 844 cod. civ.](#) può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista [dall'art. 2043 cod. civ.](#), nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 cod. civ (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999). La questione della lesione del diritto alla salute presuppone una domanda autonoma (Cass., Sez. III, 20 marzo 1995, n. 3223), ma con lo stesso atto si possono proporre le distinte domande, dirette ad ottenere

la tutela dei differenti diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi (Cass., Sez. Un., 29 luglio 1995, n. 8300).

Alla luce dei principi esposti appare corretta la interpretazione della domanda compiuta dal giudice del merito, secondo cui l'attore ha fatto valere il danno identificato nel fastidio, nel disagio, nella esasperazione, e nella tensione psicologica sopportati a causa delle **immissioni** di **rumore** ed ha domandato la cessazione e, ad un tempo, il risarcimento.

3.1 Il primo motivo deve essere disatteso.

Per la verità, nella specie sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché l'azione - diretta a far cessare il fatto illecito, configurato dalle **immissioni** intollerabili, ed a conseguire il risarcimento del danno - non investe nessun provvedimento amministrativo.

La giurisdizione del giudice ordinario sussiste in quanto a fondamento della domanda di cessazione dell'illecito e di risarcimento del danno si deduce che le **immissioni** intollerabili determinino la lesione di diritti soggettivi: vale a dire, del diritto di pacifico e tranquillo godimento dell'immobile, garantito dal diritto di proprietà, e del preminente diritto alla salute.

Pronunziando in ordine all'azione reale proposta ex [art. 844 cod. civ.](#), la Suprema Corte afferma che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, prodotte dal fondo vicino, quando l'attore, pur denunciando la violazione di leggi sanitarie e l'inerzia della pubblica amministrazione nel perseguire la violazione stessa, agisca contro il titolare del fondo, a tutela della propria incolumità senza investire alcun provvedimento amministrativo (Cass., Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 999). D'altra parte, laddove si chiede la tutela del diritto dominicale nei rapporti di vicinato, ai fini della giurisdizione non rileva il tipo della pronuncia (cautelare) richiesta (Cass., Sez. Un., 24 aprile 1991, n. 4510).

Rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario decidere le domande proposte e disporre le opere idonee ad eliminare le **immissioni** intollerabili.

2.3 Quanto al secondo motivo, nella sentenza del Tribunale di Roma 30 maggio - 11 giugno 1994, si legge che le pronunzie concernenti l'ordine di astenersi dall'effettuare la prova dei motori all'interno dell'**officina** e la condanna al risarcimento del danno riguardavano solo il conduttore Arcangeli, in quanto non risultava che il proprietario Leopardi fosse responsabile di alcunché.

Benché la pronuncia non sia stata impugnata con l'appello principale 20 ottobre 1994 proposto da Arcangeli (né con l'appello incidentale 20 gennaio 1995 proposto da Amatore), la questione della integrazione del contraddittorio è stata discussa nel giudizio d'appello, ma la relativa istanza -- rigettata dal consigliere istruttore con l'ordinanza 23 marzo 1995 non è stata riproposta nelle conclusioni finali.

L'omessa riproposizione della domanda nelle conclusioni finali configura una rinuncia alla domanda, espressione della facoltà riconosciuta alla parte [dall'art. 184 cod. proc. civ.](#), di modificare le istanze (a le conclusioni precedentemente formulate e rientra quindi nei poteri del difensore, il quale può abbandonarle nel corso del giudizio di primo grado o nei gradi successivi (Cass., Sez. II 7 giugno 1991, n. 6450; Cass., Sez. III, 5 luglio 1991, n. 7413).

Anche il secondo motivo deve essere disatteso. 2.4 Non è fondato il terzo motivo.

Da lungo tempo la giurisprudenza afferma che non costituisce mutamento del petitum, e ancor meno domanda nuova improponibile nelle fasi di gravame, la riduzione della domanda originaria in limiti più ristretti (Cass., Sez. II, 7 marzo 1967, n. 534).

Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'istanza di costruire nell'immobile delle opere di insonorizzazione e di apporre delle porte vetrate, in modo da eliminare gli inconvenienti acustici denunciati, raffigura una specificazione (sostanzialmente riduttiva) della domanda rispetto a quella originariamente proposta, consistente nella richiesta di rimuovere le molestie mediante ogni opportuna opera e strumento, nonché, ove possibile, attraverso la modifica dei luoghi.

2.5 In ordine al quarto motivo si osserva:

a-b) I motivi di cassazione, che attengono alla reiezione di istanze probatorie, sono ammissibili soltanto se le prove controverse ineriscono a punti della decisione impugnata suscettibili di essere influenzati dall'esito di esse (Cass., Sez. III, 7 novembre 1996, n. 9711; Cass., Sez. Lav., 9 agosto 1996, n. 7372). In particolare, ove il ricorso per cassazione deduca l'omessa valutazione del giudice del merito di alcune deposizioni testimoniali, è necessario che il motivo di impugnazione specifichi i nomi dei testi e le relative deposizioni pretermesse ed indichi altresì le ragioni del carattere decisivo di esse (Cass., Sez. Lav., 10 gennaio 1996, n. 103). In definitiva, è inammissibile, risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità, il ricorso per cassazione il quale sotto l'apparente denuncia di errore in procedendo chieda una valutazione di fatti e di circostanze diverse da quella data dal giudice del merito e conforme a quella soggettiva del deducente (Cass., Sez. III, 19 aprile 1996, n. 3723; Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 1996, n. 900).

Ciò posto, è generica la censura, secondo cui il giudice del merito non aveva ammesso il ricorrente a provare le proprie eccezioni, mentre aveva ritenuto provati fatti inesistenti in ordine alle **immissioni**, perché non specifica in che consistessero le prove dedotte dal ricorrente e non ammesse e quali fatti asseritamente inesistenti siano stati ritenuti dimostrati.

Lo stesso difetto di genericità inficia la censura, secondo cui il giudice del merito aveva preso in considerazione le lamentele della controparte inserite in verbali condominiali indeterminati, ma non aveva fatto altrettanto per le dichiarazioni di alcuni condomini (non precisati), che non avevano riscontrato danno dai fastidi lamentati dall'Amatore e non aveva ammesso la prova testimoniale sugli stessi fatti.

Conviene aggiungere che la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione ai sensi [dell'art. 395 cod. proc. civ.](#) e non di ricorso per cassazione, in quanto importa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (Cass., Sez. Lav., 20 giugno 1996, n. 900).

c) Non è fondato il rilievo riguardante il preuso, posto che la sentenza impugnata motiva sul punto in modo logicamente corretto e sufficiente, (pag. 9), osservando che dagli atti risulta riferirsi la licenza originaria alla riparazione dei veicoli a freddo e che solo successivamente, vale a dire con la licenza 29 maggio 1993, n. 139, era stata concessa all'Arcangeli la autorizzazione per lo svolgimento dell'attività dell'**officina** meccanica motoristica, in aggiunta a quella precedentemente concessa per le piccole riparazioni a freddo.

Pertanto, non si poneva il problema del contemperamento tra le esigenze produttive e le ragioni della proprietà, perché il provvedimento amministrativo era posteriore al godimento dell'abitazione da parte del proprietario. (A questo punto diventa superflua la considerazione che il diritto primario alla salute non soffre contemperamenti).

d) In presenza della consulenza tecnica, il giudice è tenuto a prendere in considerazione le critiche ad essa mosse solo quando esse sono precise e puntuali e non quando si tratta di mere affermazioni non corroborate dal richiamo ad alcun elemento probatorio e potenzialmente decisivo in senso favorevole al deducente (Cass., Sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1153). Configura una critica generica la censura relativa al sistema seguito dal consulente tecnico, in quanto non viene confortata dalla deduzione di nessun elemento probatorio favorevole al deducente.

e) Infine, nei confronti del titolare di un diritto personale di godimento non è consentito chiedere la cessazione delle **immissioni** mediante la modificazione sostanziale della conformazione dell'immobile, da cui le stesse si propagano, con la conseguente incidenza sull'oggetto e sul diritto immobiliare del vicino, posto che la pronuncia sarebbe idonea a fare stato nei confronti del proprietario e dei futuri proprietari, ossia di soggetti diversi dagli attuali contendenti (Cass., Sez. II, 22 dicembre 1995, n. 13069).

Alla luce del principio esposto si manifesta l'infondatezza della critica concernente la legittimazione alla esecuzione delle opere disposte a carico dell'Arcangeli, perché dette opere configurano la costruzione di strutture amovibili (accorgimenti per la insonorizzazione delle pareti e porte vetrate), le quali possono essere collocate momentaneamente e rimosse, se e quando il locale verrà destinato ad altra attività, e quindi non incidono sul diritto reale del proprietario.

Anche il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato. 2.5 Circa il danno alla salute e al nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento dannoso non è necessario aderire all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui quando venga accertata la non tollerabilità delle **immissioni** la prova del danno deve considerarsi in re ipsa. Per la verità, la Corte d'Appello ha motivato in modo logicamente corretto e sufficiente la sussistenza del nesso di causalità e delle conseguenze dannose, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica circa l'intensità nociva delle **immissioni** rumorose, nonché della documentazione sanitaria relativa alla natura lesiva delle e alla loro incidenza negativa sulla integrità psico sanitaria dell'Amatore. Ad un tempo, sono generiche le censure circa il criterio equitativo seguito, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 per il risarcimento dei danni, posto che il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a norma del collegato disposto degli [artt. 1226 e 2056 cod. civ.](#), può essere esercitato anche d'ufficio quando sussistano le condizioni richieste.

Deve essere respinto anche il quinto motivo.

3.- Alla dichiarazione della sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed al rigetto del ricorso, fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 250.000 oltre lire 4.000.000 per gli onorari d'avvocato.

Roma, 14 maggio 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 OTTOBRE 1998